



N° **25/2012** Reg. Circolari

Csm Roma 28/06/2012
Protocollo P14757/2012



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 3441-E		28 GIU. 2012
UOR S.P.	CC	RUO
Funzione 16	Macroattività 1	Attività 1
Fascicolo		Sottofascicoli

V. In Cagliari, addì **28 GIU. 2012**

Il Procuratore Generale
Ettore Argioni

e, p.c.

Ai Signor Presidente
della Scuola Superiore della Magistratura
Prof. Valerio ONIDA
Via Tronto n. 2
ROMA

Ai Signor Segretario Generale
della Scuola Superiore della Magistratura
Dott.ssa Paola PIRACCINI
Via Tronto n. 2
ROMA

Ai Signori Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Signori Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Consigli Giudiziari
LORO SEDI

All'On.le Signor MINISTRO
della Giustizia
ROMA

OGGETTO: Pratica num. 98/UD/2012 – Primi problemi applicativi della nuova normativa sul tirocinio dei magistrati ordinari nominati con D.M. 08.06.2012 .

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 27 giugno 2012, ha adottato la seguente delibera:

" Il Consiglio Superiore della Magistratura



Csm	Roma	28/06/2012
	Protocollo	P 14757/2012

- letti il Nuovo Regolamento per il tirocinio dei magistrati ordinari e le “Direttive e materie” per il tirocinio, adottati in occasione della nomina dei MOT con DM 8.6.2012 e deliberati dall’Assemblea Plenaria, rispettivamente, il 13 e il 14.6.2012;
- rilevata la necessità di procedere alla ricognizione delle prime questioni applicative riguardanti la nuova disciplina,

osserva

Problematiche attinenti alla nomina dei magistrati affidatari e dei magistrati collaboratori.

Gli artt. 10 e 11 del Nuovo Regolamento per il tirocinio hanno disciplinato il procedimento di nomina ed i contenuti dell’attività propria dei magistrati affidatari, in tal modo attuando il dettato normativo di cui al d.lgs. n. 26 del 2006.

Sebbene la legislazione primaria non faccia alcun riferimento alla tradizionale figura del magistrato collaboratore essa, nondimeno, è stata ritenuta utile e compatibile con il nuovo sistema formativo, sicchè è stata conservata nell’ambito della nuova delibera regolamentare: ciò, in accordo con la Scuola della Magistratura e con il Ministero della Giustizia, secondo le risultanze del Tavolo Tecnico di cui alla delibera consiliare del 22.1.2012.

L’intero impianto normativo e provvedimentale evidenzia il doppio binario “Consiglio Superiore della Magistratura - Scuola Superiore della Magistratura”, quanto alla nomina dei magistrati affidatari¹ ed all’approvazione dei programmi di tirocinio.

In particolare, il CSM è chiamato a verificare la bontà delle scelte dei Consigli Giudiziari relativamente alle indicazioni di magistrati collaboratori e affidatari, sotto il profilo della professionalità e delle capacità specifiche di coloro che sono proposti per tali compiti (cfr. artt. 10 e 11 del Nuovo Regolamento 13.6.2012).

a) In ragione di tanto, è indispensabile chiarire la persistente vigenza della delibera consiliare in data 21.12.2011, in materia di rapporto tra nomine dei magistrati affidatari e collaboratori ed eventuali procedimenti disciplinari e/o penali da cui essi siano gravati. Ciò, in quanto il Nuovo Regolamento non ha operato alcuna abrogazione espressa della citata delibera, né è intervenuto a regolamentarne nuovamente la materia in modo con esso incompatibile.

Sicchè, è opportuno richiamare per intero il contenuto della delibera consiliare del 21.12.2011, che si configura ancora quale essenziale criterio di riferimento nella scelta dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari.

Tale delibera, rilevata l’abrogazione del DPR 17 luglio 1998 e la persistente vigenza della Delibera consiliare 11.6.1998, che del DPR costituiva il fondamento, ha modificato il regime di interferenza tra le nomine di magistrati affidatari e collaboratori, e l’eventuale ricorrenza del procedimento disciplinare e/o penale.

In particolare, il C.S.M. ha affermato che la previsione di cui all’art.10, co. 1, della delibera del 11.6.1998, a mente della quale la semplice sussistenza di un precedente disciplinare (o di una condanna penale per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni) escludeva la possibilità di svolgere l’attività di magistrato collaboratore e/o di magistrato affidatario, senza alcuna limitazione temporale, e al di là di ogni valutazione concreta sulla gravità dell’illecito, appariva eccessivamente rigorosa e in contrasto con il principio costituzionale per il quale non può esservi sanzione che spieghi gli effetti suoi propri senza alcun termine di durata finale. Pertanto, rendendo omogenee le proprie statuizioni in ambiti diversi, ha richiamato le recenti innovazioni apportate in materia di autorizzazione agli incarichi extragiudiziari (Circolare n.19942 del 3.8.2011, delibera del 27.7.2011) con riguardo ai precedenti e alle pendenze penali, nonché alla pendenza di procedimento *ex art. 2 legge guarentigie*, ovvero di procedimento disciplinare, laddove si è stabilito che:

¹ Infatti, anche la nomina dei magistrati collaboratori spetta al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo lo schema normativo del Nuovo Regolamento 13.6.2012.



m.br

“6.3 - Per i magistrati nei cui confronti è pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati, oppure che hanno in corso procedimenti disciplinari nell'ambito dei quali sia stata avanzata richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, ovvero è stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511, il C.S.M. provvede negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la pendenza di detti procedimenti, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, pregiudica per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

6.4. - Sono immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.

6.5 - Non possono essere rilasciate autorizzazioni né designati per incarichi i magistrati che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente negli ultimi cinque anni, computati a decorrere dalla sentenza definitiva, e/o trasferiti d'ufficio in via cautelare negli ultimi tre anni, computati a decorrere dalla data di pronuncia di tale provvedimento cautelare, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in quest'ultimo caso si applica il disposto dell'art. 6.3. Il Consiglio ha facoltà di derogare al predetto divieto in relazione alla natura dei fatti oggetto del procedimento disciplinare”.

6.6. – Il C.S.M., anche oltre i termini temporali di cui al precedente 6.5, mantiene integro il proprio potere valutativo e può provvedere negativamente sull'istanza di autorizzazione o sulla designazione quando la condanna per delitto non colposo o la condanna disciplinare, per la gravità del fatto o per la relazione tra il fatto e la natura dell'incarico, possono pregiudicare per ciò solo la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario.

Con tali modifiche si è inteso dare il giusto rilievo ai precedenti e/o alle pendenze penali e/o disciplinari, lasciando però concreti spazi valutativi al Consiglio, senza pregiudicare in termini assoluti le aspettative dei magistrati. In questo senso devono essere lette, in particolare, le previsioni per cui:

- costituisce fatto ostativo all'assunzione dell'incarico non già la mera pendenza del procedimento disciplinare, ma la fissazione dell'udienza di discussione, vale a dire il momento in cui vi è stata una prima attenta valutazione del *fumus* in ordine all'illecito (art. 6.3): prima di tale momento non può esserci alcuna preclusione assoluta;

- perché scatti il divieto non è sufficiente la pendenza del procedimento penale o la fissazione dell'udienza disciplinare, poichè resta fermo il potere del Consiglio di valutare la gravità del fatto contestato (art. 6.3);

- la sentenza penale definitiva è ostativa all'assunzione dell'incarico solo se riguardi delitto non colposo e sia stata emessa negli ultimi dieci anni (art. 6.5);

- la sentenza disciplinare è ostativa solo se emessa negli ultimi cinque anni, ma in questo caso si può decidere diversamente alla luce della valutazione nel merito del fatto (art. 6.5);

- il trasferimento cautelare disciplinare è ostativo se avvenuto negli ultimi tre anni (art. 6.5);

- il trasferimento disposto ai sensi dell'art. 2 R. D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 non è mai ostativo di per sé, ma dev'essere valutato sempre in modo complessivo dal Consiglio (art. 6.5);

- anche indipendentemente dai limiti temporali di dieci e di cinque anni resta fermo il potere del Consiglio di decidere negativamente, valutando in concreto la gravità del fatto penale o disciplinare.



m.br

Tali previsioni possono e devono ritenersi applicabili, anche successivamente al Nuovo Regolamento per il tirocinio adottato con la delibera del 21.12.2012, in relazione all'ipotesi della nomina dei magistrati quali "collaboratori" e/o "affidatari", ribadendo la precisazione contenuta nella citata delibera che, a tali fini, diventa rilevante non solo la valutazione dell'incidenza del fatto penale, disciplinare o paradisciplinare nella prospettiva del giudizio sull'equilibrio, indipendenza, imparzialità del magistrato ovvero sulla sua professionalità in termini di capacità, laboriosità, diligenza e/o impegno, ma anche la valutazione dell'incidenza del fatto su *"la credibilità del magistrato o il prestigio dell'ordine giudiziario"*.

Il Consiglio nell'esercizio dei poteri di nomina suoi propri, e, prima ancora, i Consigli Giudiziari nell'esercizio del potere di proposta, si atterranno, pertanto, ai principi sopra enunciati per tutte le nomine a "magistrato collaboratore", "magistrato affidatario" e "magistrato collaboratore ai sensi dell'art.14 del Nuovo Regolamento 13 giugno 2012" da effettuarsi per il tirocinio dei magistrati ordinari.

b) Altro profilo delicato attiene alle funzioni svolte dai magistrati affidatari, i quali – secondo il disposto dell'art. 11 del Nuovo Regolamento - vengono scelti tra i magistrati che abbiano superato almeno la prima valutazione di professionalità e siano dotati di particolare preparazione teorica e pratica, di elevato prestigio professionale e di capacità comunicative e didattiche.

Tali caratteristiche di professionalità, com'è ovvio, vanno valutate tenendo conto del concreto programma elaborato per ciascun magistrato in tirocinio, considerando, quanto al tirocinio mirato, anche le funzioni che i MOT svolgeranno presso la sede di prima destinazione.

Ecco perché in linea di principio non appare opportuno che, nella sessione ordinaria del tirocinio presso gli uffici giudiziari, siano nominati "affidatari" magistrati che svolgano in via esclusiva funzioni ad alta specializzazione (si pensi, ad es., per la Procura della Repubblica, ai magistrati assegnati alla DDA; per l'ufficio giudicante, alle funzioni di giudice delegato ai fallimenti). E' necessario, infatti, che le nomine si inseriscano nel contesto di un equilibrato programma di tirocinio, che garantisca comunque, nella sessione "ordinaria" (anche detta "generica"), la trasmissione ai MOT dei saperi essenziali propri della funzione svolta dall'affidatario (o, ad esempio, perché l'organizzazione delle funzioni dell'affidatario prevede una "quota" non solo specializzata, ovvero perché le funzioni specializzate si integrano come affiancamenti di funzioni non specializzate).

Diversamente è a dirsi per i magistrati collaboratori, per i quali l'esercizio di funzioni ad alta specializzazione non solleva alcun problema, tenuto conto che, nell'ambito del tirocinio, essi svolgono essenzialmente compiti organizzativi e di coordinamento presso gli uffici giudiziari.

c) E' opportuno, infine, chiarire che la nuova disciplina del tirocinio, costituita principalmente dalle delibere consiliari del 13-14.6.2012, non ripropone le c.d. "Commissioni distrettuali per gli uditori giudiziari", che invece formavano espressa previsione dell'art. 9 del DPR 17 luglio 1998², come anche della delibera 11.6.1998, costituenti l'ossatura normativa della precedente regolamentazione.

Infatti, la nuova disciplina istitutiva della Scuola della Magistratura (d. lgs. n. 26 del 2006) non ha riproposto tale organo e, d'altra parte, la riflessione sviluppatasi in occasione

² L'art.9 recitava "1.Presso ciascun consiglio giudiziario è istituita una Commissione distrettuale per gli uditori giudiziari. 2.Della commissione fanno parte: a) tre magistrati designati dal consiglio giudiziario fra i propri componenti, anche supplenti; b) i magistrati designati ai sensi della lettera a) dai consigli giudiziari precedenti, fino al termine del tirocinio degli uditori che hanno iniziato il tirocinio stesso mentre essi erano componenti del consiglio giudiziario; c) i magistrati collaboratori nominati ai sensi dell'art.10 delle presenti disposizioni. 3.Al Commissione formula al consiglio giudiziario proposte per l'organizzazione ed il coordinamento del tirocinio e vigila sull'attuazione di esso anche promuovendo incontri con i magistrati affidatari e con gli uditori giudiziari; cura la formazione e l'aggiornamento del fascicolo di cui all'art.7; propone e, su delibera del consiglio giudiziario, organizza e coordina gli incontri di studio di cui all'art.12."



m.br

Csm	Roma	28/06/2012
	Protocollo	P 14757/2012

dell'emanazione del Nuovo Regolamento non ha fornito spunti ricostruttivi del sistema che possano orientare in senso differente.

Ciononostante, resta riservato al potere regolamentare proprio dei Consigli Giudiziari³ la eventuale facoltà di prevedere strutture organizzative, di mero rilievo interno, sempre possibili perché rientranti nell'ambito del funzionamento amministrativo dell'organo.

Pertanto, il CSM, se destinatario di comunicazioni in merito alla costituzione di siffatte Commissioni, irrilevanti per l'ordinamento generale, ribadirà tale irrilevanza mediante deliberazione di "presa d'atto".

Tanto premesso

delibera


di riaffermare:

a) la vigenza della delibera consiliare del 21.12.2011 in relazione ai profili di interferenza tra i procedimenti disciplinari e/o penali e le nomine dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari previsti dagli artt. 10, 11 e 14 del Nuovo Regolamento per il tirocinio, adottato il 13.6.2012;

b) la necessità che i Consigli Giudiziari abbiano massima cura affinché le eventuali funzioni specializzate alle quali siano destinati i magistrati affidatari si iscrivano nel contesto di un equilibrato programma di tirocinio che garantisca, nella fase "ordinaria", la trasmissione dei principali saperi propri della professionalità e delle funzioni di riferimento, come specificato in parte motiva;

c) l'irrilevanza, ai fini dell'ordinamento generale, ed il loro rilievo meramente interno ai Consigli giudiziari, delle Commissioni MOT eventualmente costituite, anche alla stregua del Nuovo Regolamento per il tirocinio."

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)



³ Il potere regolamentare autonomo dei Consigli giudiziari è stato affermato anzi tutto nella fondamentale **Risoluzione sul decentramento dei Consigli giudiziari**, adottata con delibera consiliare del 20 ottobre 1999, e riempito di ulteriori contenuti poi nelle più recenti Risoluzioni sul potere di vigilanza (delibera del 1.7.2010) e di indirizzo in relazione ad alcune problematiche comuni (delibera 18.3.2009).